



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

D.R. n. 432

IL RETTORE

- VISTA la legge 3/07/1998, n. 210 e, in particolare, l'art. 4, come modificato dall'art. 19 della legge n. 240 del 2010;
- VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO lo Statuto dell'Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;
- VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente;
- VISTO il DM n. 45 dell'8/02/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", ed in particolare l'art. 6, comma 5, e l'art. 4, comma 1 lettera f, che prevedono la possibilità per le Università di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni di formazione disciplinare e interdisciplinare, di gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- TENUTO CONTO che nell'adunanza del 23 maggio 2012 il Senato Accademico aveva approvato il "Regolamento di Ateneo relativo alle Scuole di Dottorato di ricerca" finalizzato a creare un modello di Scuola con il compito di coordinare le attività comuni ai diversi corsi di Dottorato attivi presso l'Ateneo, realizzando così un'evidente economia di gestione;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 19.12.2012 con la quale era stato approvato il "Regolamento di Ateneo relativo alle Scuole di Dottorato di ricerca";
- TENUTO CONTO che nell'adunanza del 9 marzo 2016 il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla rivisitazione del testo del Regolamento generale di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di ricerca precedentemente approvato;
- TENUTO CONTO che nell'adunanza del 9 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la predetta revisione del testo del Regolamento generale di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di ricerca.

D E C R E T A

Art.1

E' emanato il Regolamento generale di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di ricerca, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il predetto Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 26 APR. 2016

Il Rettore
Prof. Aldo Quattrone

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la durata e le norme generali sul funzionamento delle Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in conformità alla vigente disciplina comunitaria e nazionale in materia.

Art. 2

1. Le Scuole di Dottorato hanno durata quinquennale, rinnovabile, e vertono su uno o più settori scientifici disciplinari fermo restando che le loro aree di ricerca possono riguardare anche temi più specifici.

2. Ogni Scuola si doterà di un proprio regolamento, nel rispetto del presente regolamento generale.

Art. 3

L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro istituisce Scuole di dottorato al fine di:

- coordinare le attività didattiche dei Corsi di Dottorato che aderiscono alla Scuola attraverso la gestione, la razionalizzazione e l'organizzazione di lezioni, di cicli di seminari, journal e data-club e di altre attività comuni;
- coordinare e valorizzare le competenze presenti nell'Ateneo per la creazione di curricula formativi interdisciplinari di alto profilo;
- focalizzare l'attività formativa su aree scientifiche e metodologiche di grande rilevanza per la ricerca di base e applicata;
- organizzare stage formativi;
- curare la registrazione delle attività formative svolte dai dottorandi ai fini della compilazione del Diploma Supplement che verrà rilasciato agli stessi al termine del loro percorso formativo;
- contribuire allo sviluppo di accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale;
- favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private sia nazionali che internazionali.

Art. 4

1. La proposta d'istituzione di una Scuola di dottorato presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è presentata dai Coordinatori dei Dottorati che intendono aderire alla Scuola.

2. La proposta deve contenere:

- a) la descrizione del progetto formativo e dell'organizzazione didattica della Scuola;
- b) il regolamento della Scuola;
- c) l'elenco dei Dottorati dell'Ateneo (almeno due) che intendono aderire alla Scuola;
- d) un elenco, laddove esistente, di tutte le relazioni con Istituzioni e/o Centri di Ricerca nazionali e internazionali, già stabilite dai Dottorati confluenti nella Scuola di dottorato.

3. La descrizione del progetto formativo e dell'organizzazione della Scuola deve:

- a) illustrare il progetto della Scuola ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi comuni;
- b) indicare il gruppo di settori scientifico-disciplinari nell'ambito del quale si colloca il progetto formativo della scuola;
- c) indicare una stima del budget annuo necessario per lo svolgimento delle attività della scuola.

Art. 5

L'istituzione di una Scuola e del relativo regolamento avviene con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

1. Le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività formativa delle Scuole sono:

- laboratori di ricerca, aule, attrezzature e servizi, resi disponibili dall'Ateneo e/o dai Dipartimenti a cui i dottorati afferiscono, per le attività formative e di ricerca degli studenti dei dottorati;
- finanziamenti assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo a sostegno delle diverse attività formative promosse dalla Scuola;

- altri finanziamenti eventualmente acquisiti da enti, Istituzioni e/o centri di ricerca nazionali e/o internazionali.

2. La gestione contabile-amministrativa delle risorse della Scuola di Dottorato verrà effettuata dai Dipartimenti interessati o da altro Centro di spesa dell'Ateneo.

Art. 7

Qualora non sussistano più le condizioni per il funzionamento di una Scuola di dottorato in relazione ai suoi fini istitutivi, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, rispettivamente per le proprie competenze, sentito il Consiglio della Scuola interessata ne dispongono la disattivazione.

Art. 8

Sono organi della Scuola:

- il Coordinatore;
- il Consiglio della Scuola;
- i rappresentanti dei dottorandi.

Art. 9

1. Le funzioni di Coordinatore sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno in servizio presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro eletto dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L'incarico di Coordinatore ha durata triennale ed è rinnovabile.

3. Il Coordinatore:

- rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'attuazione delle delibere;
- presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione.

4. La carica di Coordinatore è incompatibile con la carica di Presidente del Senato Accademico, di Direttore del Dipartimento, di Presidente delle Strutture di Raccordo, di Coordinatore del Nucleo di Valutazione, di Direttore della Scuola di Specializzazione.

5. Il Coordinatore può nominare, nell'ambito del Consiglio di Scuola, un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza temporanei.

Art. 10

1. Il Consiglio della Scuola è composto:

- o dal Coordinatore che lo presiede;
- o dai Coordinatori dei dottorati che aderiscono alla Scuola;
- o dai rappresentanti eletti dei dottorandi (un rappresentante per ciascun ciclo).

2. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore e si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei membri del Consiglio.

3. Il Consiglio organizza lo svolgimento dell'attività formativa comune dei dottorati che aderiscono alla Scuola.

In particolare:

- cura la programmazione dell'attività formativa comune;
- promuove l'organizzazione di corsi teorici o teorico-pratici, workshops, seminari, letture magistrali su argomenti di interesse comune per i dottorati afferenti, di stages presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, di incontri con rappresentanti del mondo produttivo, di istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali e di enti ed agenzie che finanziano la ricerca.
- predispone il calendario delle attività formative comuni;
- verifica le attività formative comuni svolte dai dottorandi stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;

- promuove ed assiste la stipula di convenzioni con altri Atenei ed istituzioni scientifiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate ad iniziative di internazionalizzazione dei dottorati aderenti alla scuola;
- promuove ed assiste la ricerca di risorse finanziarie per sostenere ed arricchire le attività formative e scientifiche dei dottorati.

4. La partecipazione al Consiglio di Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.